

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3765 del 30/06/2025
Oggetto	D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "EUROTARGET S.R.L." relativa all'impianto sito in comune di REGGIOLO - Via Meucci n.35/37.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3915 del 30/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.17581/2024

D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "EUROTARGET S.R.L." - relativa all'impianto sito in comune di REGGIOLO - Via Meucci n.35/37.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Premesso che:

- la ditta "EUROTARGET S.R.L.", per l'impianto in Via Meucci n.35/37 in comune di Reggio Emilia - Provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con atto DET-AMB-2018-1270 del 13/03/2018, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.
- la sopracitata AUA è stata aggiornata con DET-AMB-2023-3489 del 10/07/2023, per il titolo abilitativo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06, senza modifiche per gli altri titoli abilitativi compresi in AUA.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dalla Ditta "**EUROTARGET S.R.L.**" avente sede legale in Strada Statale Flaminia in comune di Nocera Umbra - Provincia di Perugia, per l'attività di produzione di piattelli per tiro al volo, svolta presso l'impianto di Via Meucci n.35/37 in comune di Reggio Emilia - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al protocollo n.78212 del 29/04/2024 e successiva documentazione acquisita rispettivamente da ARPAE ai protocolli n.120625 del 01/07/2024 e n.77395 del 24/04/2025.

Preso atto che la domanda di AUA è stata presentata per:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellare con atto PG/147915 del 12/08/2024 in merito alle emissioni in atmosfera;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/6394 del 14/01/2024;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n.960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"; - Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006."* e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art.88 del D.Lgs.159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del DPR 59/13 per l'impianto di produzione di piattelli per tiro al volo, della ditta **"EUROTARGET S.R.L."** ubicato nel Comune di **Reggiolo - Via Meucci n.35/37** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) di dare atto che alla ditta "EUROTARGET S.R.L." nel Registro provinciale dei recuperatori resta attribuito il seguente numero: **166**;
- 3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 2 Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- 6) di stabilire che il presente atto modifica ed integra la precedente autorizzazione DET-AMB-2018-1270 del 13/03/2018 adottata da ARPAE, aggiornata successivamente con atto n.DET-AMB-2023-3489 del 10/07/2023, avente durata 15 (quindici) anni e rilasciata dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data **17/04/2018**, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 2 per le quali occorre presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"EUROTARGET Srl"** è autorizzata a:

- svolgere l'attività di produzione di piattelli per tiro al volo negli impianti ubicati in Comune di **Reggiolo – Via Meucci n.35/37** - Provincia di Reggio Emilia;
- ridurre la portata dell'emissione E15 in quanto dai certificati analitici risultano valori di portata inferiori a quelli autorizzati;
- eliminare l'emissione E4 relativa al bruciatore per il riscaldamento dell'olio diatermico in quanto non più attiva;
- installare n.3 nuovi silos per lo stoccaggio del carbonato di calcio. Ogni silos sarà provvisto di filtro a maniche per il contenimento del materiale particellare, le cui emissioni nuove saranno identificate come E19-E20 ed E21

Per effetto della modifica risultano modificate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.15 - ASPIRAZIONE PRESSE

EMISSIONE N.19÷21- SFIATI SILOS CARBONATO DI CALCIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Settembre 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Settembre 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute

richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E4	BRUCIATORI RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E5	SPRUZZATURA IDROPITTURE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale partcellare	10	
E6	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	1440	8	Salt.	-----	-----	
E12÷E14	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	1500 Cad.	8	Salt.	-----	-----	
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15	ASPIRAZIONE PRESSE	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	20 50	Mns (*)
E17	BRUCIATORE A GAS METANO DA 817 KW RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E18	POST-COMBUSTORE	750	Oltre il	24	COV (C-Tot)	50	

	TERMICO RECUPERATIVO		colmo del tetto		come non metanici)		
E19÷E21	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	2600 Cad.	16	Salt.	Materiale Particellare	10	(**)
(*) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione del valore di portata e tenuto conto che è già sottoposta a controllo periodico, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(**) Gli sfiati dei silos devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato pertanto per tale emissione, visto anche il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot) e dei COV non metanici devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad orientare le bocche delle emissioni E5 ed E15 in direzione opposta rispetto all'insediamento produttivo limitrofo.

3) La Ditta è tenuta, in caso di malfunzionamento dell'impianto relativo alle presse E15, a darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore) a mezzo pec all'ARPAE e al Comune. Tale comunicazione dovrà anche contenere indicazioni in merito ai tempi di ripristino delle condizioni di normalità.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.5 – 15 – 18.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle

condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare

un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da

garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/78212 del 29/04/2024 e successiva documentazione acquisita rispettivamente da ARPAE ai protocolli PG/120625 del 01/07/2024 e PG/77395 del 24/04/2025.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **EUROTARGET S.R.L.**
Impianto: Reggio - Via Meucci n. 35/37

Registro Provinciale Recuperatori n. **166**

Descrizione attività di gestione rifiuti

Nell'impianto di Via Meucci n. 35/37 a Reggio (RE) viene svolta l'attività di produzione di piattelli per il tiro a volo mediante l'impiego di 25 addetti. Lo stabilimento è inserito in una zona industriale ed è circondato sui lati nord, sud ed est, entro una distanza di 200 m, da edifici ad uso industriale.

Le operazioni di recupero svolte all'interno dello stabilimento, complementari all'attività di produzione di piattelli per il tiro al volo, sono svolte per circa 10 mesi all'anno, 7 giorni alla settimana e per 12 ore al giorno (indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 19.00), mediante l'impiego di 5 addetti.

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*" con uno stoccaggio istantaneo pari a 10 tonnellate/giorno e uno stoccaggio annuale pari a 1.800 tonnellate/anno;
- operazione R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 3.6 "*pallini di piombo rifiuti*" con uno stoccaggio istantaneo pari a 100 tonnellate/giorno e uno stoccaggio annuale pari a 1999 tonnellate/anno;
 - 6.1 "*rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*" con uno stoccaggio istantaneo pari a 5 tonnellate/giorno e uno stoccaggio annuale pari a 200 tonnellate/anno.

La modifica oggetto della presente autorizzazione prevede:

- l'introduzione dell'operazione R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*" di rifiuti non pericolosi anche per la tipologia 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, per il codice EER 200301 "*rifiuti urbani non differenziati*" con uno stoccaggio istantaneo pari a 10 tonnellate/giorno e uno stoccaggio annuale pari a 1.620 tonnellate/anno. Essi saranno poi conferiti a ditte specializzate ed autorizzate e/o presso altri siti in gestione all'azienda stessa, che provvederanno alle successive operazioni di recupero;
- il decremento dello stoccaggio annuale per l'operazione R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi per la tipologia 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, per il codice EER 200301 "*rifiuti urbani non differenziati*" con uno stoccaggio annuale che passa da 1.800 tonnellate/anno a 180 tonnellate/anno, lasciando invariato lo stoccaggio istantaneo.

L'impianto non subirà alcuna modifica strutturale né gestionale e le varie fasi dell'attività di recupero che si svolgono all'interno del centro aziendale, sono le seguenti:

- accettazione dei rifiuti: gli automezzi in ingresso all'impianto vengono indirizzati verso l'area di

accettazione del carico ove viene verificata, da parte degli addetti aziendali, tutta la documentazione accompagnatoria (F.I.R.), e viene effettuato un controllo visivo al fine di accertare la corrispondenza dei rifiuti trasportati con la documentazione presentata. Nei casi previsti dalle norme vigenti, viene svolta la verifica radiometrica per mezzo di un'apparecchiatura portatile. In caso di esito negativo dei controlli svolti, il carico viene rifiutato e sono attivate le procedure di non accettazione. In caso di esito positivo, l'automezzo sarà pesato e poi inviato all'area di scarico dedicata;

- scarico dei rifiuti: gli automezzi in ingresso, dopo aver superato la fase di accettazione del carico, raggiungeranno la zona di scarico attraverso un percorso stabilito, indicato nella planimetria di riferimento dell'impianto, che avverrà con l'utilizzo di un carrello elevatore e successiva deposizione dei singoli contenitori dei rifiuti (big bag su pallets in legno);
- movimentazione dei rifiuti: gli addetti alla movimentazione, per mezzo del carrello elevatore, sposteranno i rifiuti precedentemente scaricati presso l'area a loro destinata;
- uscita dell'automezzo: dopo aver ultimato le operazioni di scarico, attraverso idoneo percorso, arriverà presso la zona di accettazione e, dopo essere stato pesato, ritirerà la documentazione (F.I.R.) controfirmata dall'azienda;
- registrazione movimentazione: il personale addetto all'accettazione annoterà, nelle tempistiche di legge, le operazioni di carico/scarico sull'apposito registro rifiuti.

Prima di accettare nuovi conferimenti, la ditta provvederà a recuperare presso l'impianto i rifiuti identificati al codice EER 200301 che corrispondono a cocci di piattelli con operazione R5 o a conferire le quantità necessarie di rifiuti della stessa tipologia, presenti nelle aree di messa in riserva, a ditte specializzate ed autorizzate per il successivo recupero.

I rifiuti conferiti all'impianto provengono dai vari campi di tiro al volo presenti in Italia, in particolare, i pallini di piombo in ingresso all'impianto, a seguito delle operazioni di conferimento ed accettazione del rifiuto, sono contenuti in big bag su pallets in legno per agevolarne la movimentazione.

Le dimensioni delle superfici destinate alle aree di messa in riserva sono le seguenti:

- EER 200140 - Metalli - Pallini di piombo: 7,20 m²;
- EER 020104 - Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) - Bossoli di cartucce e borre: 10,00 m²;
- EER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati - Cocci di piattelli per il tiro a volo(R13 funzionale a R5): 8,00 m²;
- EER 200301 - Rifiuti urbani non differenziati - Cocci di piattelli: 10,00 m².

La Ditta, nella documentazione acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2025/77395 del 24/04/2025, dichiara di applicare il codice EER 200301 "*rifiuti urbani indifferenziati*" ai cocci di piattello, in quanto prodotti all'interno di impianti sportivi (campi di tiro al volo) durante le normali operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività svolta sui campi, ed esclude tali rifiuti da una differente attribuzione di codice quale, ad esempio, il codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*", non attinente alle normali attività di pulizia svolte all'interno dei campi di tiro al volo da cui provengono i cocci di piattelli.

L'attività di messa in riserva (R13) prevede il posizionamento dei rifiuti all'interno di aree coperte da strutture metalliche e dotate di pavimentazione impermeabilizzata e protetti dagli agenti atmosferici.

Le apparecchiature utilizzate nell'operazione di recupero R5 sono essenzialmente il frantumatore e il serbatoio riscaldato di miscelazione. Per entrambi i macchinari, la potenzialità annua dell'impianto in cui avvengono le operazioni di recupero rimane immutata rispetto a quanto già autorizzato (1.800 tonnellate - 1.200 m³), ma i quantitativi lavorati all'interno dell'impianto si riducono a 180 t - 120 m³.

Durante l'operazione di recupero R5, i frammenti di piattelli non sono soggetti ad alcun tipo di lavaggio in quanto il processo è interamente a secco e pertanto non genera alcun reflujo e/o effluente da trattare e gli unici punti di scarico, presenti nell'impianto, sono per le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e recapitano in pubblica fognatura.

La planimetria di riferimento dell'impianto è la Tavola 2 denominata "*Pianta dello stabilimento con individuazione stoccaggio rifiuti*" datata giugno 2024 e acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2024/120625 del 01/07/2024.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, ai principi generali previsti dall'art.177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. La Ditta può esercitare le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
3. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
4. I rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n.1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*").
5. La planimetria di riferimento dell'impianto è la Tavola 2 denominata "*Pianta dello stabilimento con individuazione stoccaggio rifiuti*" datata giugno 2024 e acquisita al protocollo di Arpae al n. PG/2024/120625 del 01/07/2024.
6. I rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*").
7. Per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
8. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
9. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
10. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di rifiuti in ingresso, sia i lotti di rifiuti in attesa di certificazione, sia i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto nelle rispettive aree indicate in planimetria.
11. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D.Lgs.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

12. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
13. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
14. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
15. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
16. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità interna, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
17. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
18. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
19. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

Operazione R5

07.06		conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
7.6.3 lett. a		produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo						R5	
		Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
7.6.4 lett. a		conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate							
Codic e EER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazi one R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazi one R5)		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
20030 1	rifiuti urbani non differenziati	15	10	120	180	120	180		
TOTALE		15	10	120	180	120	180		

Operazione R13

3.6	pallini di piombo rifiuti						R13
Codic e EER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
20014 0	metallo	10	100	199	199 9		
TOTALE		10	100	199	199 9	0	0
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici						R13
Codic e EER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
02010 4	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	10	5	400	200	0	0
TOTALE		10	5	400	200	0	0
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R13
Codic e EER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazi one R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazi one R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
20030 1	rifiuti urbani non differenziati	6,75	10	1.08 0	1.62 0	0	0
TOTALE		6,75	10	1.08 0	1.62 0	0	0

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dallo studio di impatto acustico allegato alla domanda, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, si evince il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni attorno ai confini aziendali e la non applicabilità del livello differenziale di immissione presso l'abitazione R1 posta oltre il confine nord-est.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.